



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

Area della Centrale Unica di Committenza

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA  
TELEMATICA-  
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER  
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  
DELL’ESECUZIONE DEI “LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL  
PALAZZO BOSCARINO, VIA GALLO, CATANIA, SEDE DEL  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI CATANIA”  
CUP E62G15000000007  
CIG 8789189C33

## Sommario

<b>1.</b>	<b>Premessa.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazioni, termine per la presentazione delle offerte</b>	<b>5</b>
2.1	Documentazione di gara.....	5
2.2	Chiarimenti.....	5
2.3	Comunicazioni.....	6
2.4	Termine per la presentazione delle offerte.....	6
<b>3.</b>	<b>Oggetto, importo, durata, valore complessivo.....</b>	<b>7</b>
3.1	Oggetto dell'Accordo Quadro.....	7
3.2	Durata dell'Accordo Quadro.....	9
3.3	Valore dell'Accordo Quadro.....	9
<b>4</b>	<b>Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.....</b>	<b>9</b>
4.1	Soggetti ammessi alla procedura.....	9
4.2	Requisiti di partecipazione.....	11
4.3	Requisiti generali.....	11
4.4	Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori.....	11
4.4.1	Requisiti di idoneità professionale.....	12
4.4.2	Requisiti di qualificazione.....	12
4.4.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete GEIE	12
4.5	Requisiti speciali per la progettazione esecutiva.....	14
4.5.1	Requisiti di idoneità professionale.....	15
4.5.2	Requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.....	16
4.5.3	Indicazioni relative al possesso dei requisiti per i servizi di progettazione.....	19
<b>5</b>	<b>Avvalimento.....</b>	<b>21</b>
<b>6</b>	<b>Subappalto.....</b>	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>Garanzia provvisoria.....</b>	<b>22</b>
<b>8</b>	<b>Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.....</b>	<b>25</b>
<b>9</b>	<b>Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.....</b>	<b>26</b>
<b>10</b>	<b>Soccorso istruttorio.....</b>	<b>28</b>
<b>11</b>	<b>Contenuto della busta 1 – Documentazione amministrativa.....</b>	<b>29</b>
11.1	Domanda di partecipazione.....	29
11.2	Imposta di bollo.....	34
11.3	Documento di gara unico europeo .....	34
11.4	Documentazione a corredo.....	37
<b>12</b>	<b>Contenuto della busta 2 – Offerta tecnica.....</b>	<b>38</b>
<b>13.</b>	<b>Contenuto della busta 3- offerta economica-tempo.....</b>	<b>39</b>
<b>14</b>	<b>Criterio di aggiudicazione. Criteri di valutazione offerta tecnica e calcolo del punteggio. Calcolo del punteggio dell'offerta economica-tempo. Calcolo del punteggio complessivo.....</b>	<b>40</b>
14.1	Criterio di aggiudicazione.....	40
14.2	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e calcolo del punteggio.....	40
14.3	Calcolo del punteggio dell'offerta economica-tempo.....	46
14.4	Calcolo del punteggio complessivo.....	47

<b>15</b>	<b>Svolgimento operazioni di gara</b> .....	<b>48</b>
15.1	Seggio di gara-verifica documentazione amministrativa.....	48
15.2	Commissione giudicatrice-Apertura e valutazione delle offerte tecniche, economiche e dell'offerta tempo	49
<b>16</b>	<b>Verifica di anomalia delle offerte</b>	<b>50</b>
<b>17</b>	<b>Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto</b>	<b>51</b>
<b>18</b>	<b>Definizione delle controversie</b>	<b>53</b>
<b>19</b>	<b>Trattamento dei dati personali</b>	<b>53</b>
<b>20</b>	<b>Accesso agli atti</b>	<b>53</b>
<b>21</b>	<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	<b>54</b>

## 1 PREMESSA

Il presente disciplinare di gara regola la PROCEDURA APERTA TELEMATICA TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE (ai sensi dell'art.54, commi 1 e 3 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50) PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO BOSCARINO, VIA GALLO, CATANIA, SEDE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA ", autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania nella seduta del 25/09/2020 e del 25/03/2021 e disposta dal Direttore Generale con Decreto Rep.2154 del 29/06/2021. Per la presente procedura è stato designato, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing.Giovanni Luca Iacona – e-mail: [giovanni.iacona@unict.it](mailto:giovanni.iacona@unict.it), afferente all'Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione d'Ateneo

Il verbale di validazione del progetto è stato redatto dal RUP in data 13/07/2020 ed integrato in data 17/03/2021. Il valore massimo stimato posto a base di gara per la durata dell'Accordo Quadro (tre anni) è pari ad € 7.712.407,55, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, così suddivisi: € 7.483.663,59 per lavori ed € 228.743,96 per servizi di progettazione esecutiva. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA, sono pari ad € 321.523,40. Costi stimati per la manodopera **€ 1.666.561,38** pari al 22,27%.

**CIG 8789189C33 - CUP E62G15000000007.**

La tipologia dei suddetti interventi, ripartita per blocchi di lavorazioni omogenee, viene meglio descritta e specificata nell'art. 1.1.2. "Oggetto dell'Accordo quadro" del Capitolato speciale d'Appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, rispettivamente ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti.

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in modalità telematica, mediante la piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti (di seguito Piattaforma), disponibile all'indirizzo web: [https:// unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp](https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp). Si invitano, pertanto, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della predetta piattaforma telematica.

Il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli Allegati e la Modulistica sono resi disponibili al link <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> e al link: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>. Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte l'impresa che intenda partecipare dovrà:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata** (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo [https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp), seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo una username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;

- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “manuale operativo partecipazione gara telematica” pubblicato sul portale e reperibile all’indirizzo <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare/doc/istruzioni.wp>;
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso, possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

**Ogni problematica relativa alla registrazione alla piattaforma, al caricamento dei documenti e, più in generale, a problemi di natura tecnica inerenti l’utilizzo della piattaforma dovranno essere segnalati all’indirizzo: [giovanni.iacona@unict.it](mailto:giovanni.iacona@unict.it) non oltre 5 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, altrimenti non potranno essere presi in esame.**

La partecipazione alla gara comporta l’accettazione di tutte le condizioni e modalità previste nel presente disciplinare, nel capitolato speciale, negli allegati e nella documentazione di gara.

## 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. Documentazione di Gara

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- Domanda di partecipazione per progettazione esecutiva (Allegato 2);
- Documento di attestazione assolvimento imposta di bollo (Allegato 3);
- DGUE - Documento di gara unico europeo (Allegato 4);
- Annesso n. 1 al Documento di gara unico europeo - DGUE (solo per le imprese ausiliarie comprensivo di dichiarazione di avvalimento (Allegato 5);
- Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati (Allegato 6);
- Dichiarazione antimafia (Allegato 7);
- Patto di integrità (Allegato 8);
- Schema Accordo quadro (Allegato 9).

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sui seguenti siti internet <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> e <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

### 2.2. Chiarimenti

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del capitolato e del presente disciplinare, attraverso la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la piattaforma telematica

utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche ([https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp)) **entro e non oltre il giorno 10/09/2021**.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica e saranno consultabili e scaricabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione Comunicazioni dell'Amministrazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'Amministrazione non fornirà chiarimenti nell'ipotesi in cui l'oggetto della richiesta faccia riferimento a tematiche di cui le normative vigenti forniscano già idonee indicazioni giuridiche ed operative. Analogo comportamento assumerà l'Amministrazione nell'ipotesi in cui vengano formulate richieste di informazioni complementari la cui risposta risulti pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti.

In ogni caso i predetti chiarimenti, se di interesse generale, verranno pubblicati in forma anonima sui siti di cui al precedente punto 2.1..

### **2.3. Comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area della piattaforma ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'Offerta.

Le informazioni di cui all'art. 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, GEIE, aggregazione di imprese di rete e consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti. Pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

### **2.4 Termine per la presentazione delle offerte**

Le offerte dovranno essere presentate inderogabilmente attraverso la piattaforma entro e non oltre il termine del **20/09/2021**, ore 12:00, a pena di inammissibilità, secondo le modalità indicate nella documentazione dell'Appalto.

### 3 OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

#### 3.1. Oggetto dell'Accordo Quadro

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare l'appalto per L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO BOSCARINO, VIA GALLO, CATANIA, SEDE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA", così come meglio specificato nell' art. 1.1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente disciplinare e il relativo Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) definiscono la tipologia degli interventi da eseguire con riferimento ad un determinato arco di tempo. Tali interventi non sono predeterminati nel numero e ciascun intervento sarà oggetto di apposito contratto applicativo. I suddetti interventi, esaustivamente individuati e meglio descritti negli elaborati di progetto, avranno caratteristiche più puntualmente definite nei singoli contratti applicativi.

Per una più precisa descrizione degli interventi oggetto dell'Appalto si rinvia al CSA.

Il valore massimo stimato posto a base di gara per la durata dell'Accordo Quadro (tre anni) è pari ad € 7.712.407,55, IVA al 10% ed oneri per la sicurezza esclusi, così suddivisi: € 7.483.663,59 per lavori ed € 228.743,96 per servizi di progettazione esecutiva. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA, sono pari ad € 321.523,40. Costi stimati per la manodopera **€ 1.666.561,38** pari al 22,27%.

I lavori (ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R.), sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG1 – Lavori edili ed alle categorie scorporabili OS03 – Impianti idrici/antincendio, OS28 – Impianti termici, OS30 -Impianti elettrici. Secondo la seguente tabella riepilogativa (i cui importi sono compresi dei rispettivi costi della sicurezza SS) per ciascuna delle quali è richiesta la classifica SOA corrispondente:

Categoria Lavori	Importo [€]	%	Classifica SOA richiesta
OG1 – Lavori edili	6'023'916,61	77,18	VI (fino a € 10'329'000,00)
OS03 – Impianti idrici/antincendio	159'540,44	2,04	I (fino a € 258'000,00)
OS28 – Impianti termici	533'865,92	6,84	III (fino a € 1'033'000,00)
OS30 - Impianti elettrici	1'087'864,02	13,94	III bis (fino a € 1'500'000,00)
Totale (lavori + sicurezza)	7'805'186,99	100,00	

Tali categorie costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

#### **Classificazione servizi ingegneria - Categorie d'opera per la progettazione esecutiva.**

Trattandosi di appalto congiunto per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, in base al disposto degli artt. 61 e 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la partecipazione alla gara è richiesto al concorrente il possesso della qualificazione SOA per la prestazione di progettazione e di costruzione come da tabella riportata sopra che qui si ripete:

Categoria Lavori	Classifica SOA richiesta
OG1 – Lavori edili	VI (fino a € 10'329'000,00)
OS03 – Impianti idrici/antincendio	I (fino a € 258'000,00)
OS28 – Impianti termici	III (fino a € 1'033'000,00)
OS30 - Impianti elettrici	III bis(fino a € 1'500'000,00)

Qualora l'impresa concorrente sia munita di SOA per sola costruzione, potrà partecipare alla presente gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le classi e categorie di servizi oggetto di progettazione esecutiva, individuate sulla base del Decreto Tariffe, come risulta dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono riportate nella seguente tabella:

CATEGORIA	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	ID OPERE	Grado di complessità	CORRISPONDENZE	
				L. 143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/71
Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.22	1,55	I/e	I/b
Strutture	Strutture speciali	S.06	1,15	I/g IX/c	III
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (impianto idrico/antincendio)	IA.01	0,75	III/a	I/b
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (impianti termici)	IA.02	0,85	III/b	I/b
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	IA.04	1,305	III/c	I/b

### 3.2. Durata dell'Accordo Quadro

La durata dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, sarà di anni 3 (tre) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione potrà stipulare contratti applicativi con l'aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, fermo restando quanto previsto all'art. 1.1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In nessun caso l'ammontare massimo delle prestazioni potrà eccedere il tetto di spesa di cui all' art. 1.1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro; qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro. L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività o siano affidati contratti che non raggiungono l'importo limite di cui all'ammontare dell'appalto, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.



### 3.3 Valore dell'Accordo Quadro

Il valore massimo stimato posto a base di gara per la durata dell'Accordo Quadro (tre anni) è pari ad € 7.712.407,55, IVA al 10% ed oneri per la sicurezza esclusi, così suddivisi: € 7.483.663,59 per lavori ed € 228.743,96 per servizi di progettazione esecutiva. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA, sono pari ad € 321.523,40.

Il valore effettivo dell'Accordo Quadro sarà determinato dalle prestazioni concretamente richieste dall'Amministrazione e fornite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, riportate sui contratti applicativi nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro. L'Aggiudicatario pertanto non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Il costo stimato della manodopera ammonta a € **1.666.561,38** oltre IVA al 10%.

A conclusione dell'iter di individuazione del contraente, verrà stipulato l'Accordo Quadro stimato, da contrattualizzare con i singoli contratti applicativi, che avranno ad oggetto L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO BOSCARINO, VIA GALLO, CATANIA, SEDE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA.

Eventuali modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto potranno essere autorizzate dal RUP, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appalto è finanziato con stanziamenti previsti al punto n.33 del P.T.LL.PP.2021-2023, e precisamente per € 5.400.000,00 con fondi di bilancio (cofinanziati con D.M. 30 aprile 2021 n.566 di approvazione della graduatoria di cui al D.M.1121 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- Fondo Investimenti Edilizia Universitaria 2019-2033, art.1, lettera b.); e per € 3.984.436,00 attraverso la Convenzione tra Regione Siciliana e Università degli Studi di Catania, siglata in data 04/10/2019 (P.O. FESR Sicilia 2014-2020, azione 4.1.1.).

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

### 4.1. Soggetti ammessi alla procedura

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (denominato "Codice dei Contratti" o "Codice"), purché in possesso dei requisiti previsti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**E' vietato** ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**E' vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

**E' vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo di requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) e c), ovvero da una sub associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### 4.2. Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che sono in possesso, **a pena di esclusione**, di tutti i requisiti di ordine generale, speciale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nei successivi paragrafi.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE, allegato al presente Disciplinare.

#### 4.3. Requisiti generali

Il concorrente alla gara deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., costituiti dall'assenza delle cause di esclusione ivi indicate.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** dalla gara gli operatori economici che hanno divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma *16-ter*, del D.Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle **c.d. black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 d.l. 3 maggio 2010 n. 78, convertito in L. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

#### 4.4 REQUISITI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel presente disciplinare di gara in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione.

#### 4.4.1. Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### 4.4.2. Requisiti di qualificazione

Il concorrente deve possedere:

- Attestazione SOA per la prestazione di progettazione e di costruzione per le categorie OG1 - Classifica VI, OS30 – Classifica III bis, OS28 classifica III e OS03 classifica I, di cui all'art.84 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., regolarmente autorizzate, in corso di validità:

Categoria Lavori	Importo [€]	%	Classifica SOA richiesta
OG1 – Lavori edili	6'023'916,61	77,18	VI (fino a € 10'329'000,00)
OS03 – Impianti idrici/antincendio	159'540,44	2,04	I (fino a € 258'000,00)
OS28 – Impianti termici	533'865,92	6,84	III (fino a € 1'033'000,00)
OS30 - Impianti elettrici	1'087'864,02	13,94	III bis (fino a € 1'500'000,00)
Totale (lavori + sicurezza)	7'805'186,99	100,00	

Qualora l'impresa concorrente sia munita di SOA per sola costruzione, potrà partecipare alla presente gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di tipo orizzontale, ciascuna partecipante deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti richiesti devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%.

#### 4.4.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di impresa di rete, GEIE

##### Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.;

- in caso di aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 4.4.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

#### **Requisiti di qualificazione**

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti richiesti al precedente punto 4.4.2, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, i requisiti richiesti al precedente punto 4.4.2, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori della categoria scorporabile, il relativo requisito potrà essere soddisfatto integralmente dalla mandante.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, (che ricorre nel caso in cui i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile siano assunti da soggetti riuniti, a loro volta, in un sub raggruppamento di tipo orizzontale) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub- associazione, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione, ferma restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l'importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per il 10%, ferma restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile. La mandataria della sub associazione orizzontale, per ciascuna categoria, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i

requisiti richiesti al precedente punto 4.4.2 devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47, comma 2 e 2-bis, del Codice.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascuna impresa. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

#### **4.5 REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

**Il concorrente dovrà disporre di soggetti abilitati alla progettazione in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi mediante una delle seguenti modalità:**

- a) qualora si tratti di operatore economico in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione in corso di validità, un proprio staff tecnico, che dimostri il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 4.5.1 e 4.5.2 (rif. art 79, comma 7 e 92, comma 6 del DPR 207/2010);
- b) qualora si tratti di operatore economico in possesso della SOA per sola costruzione o di SOA per costruzione e progettazione insufficiente, potrà partecipare alla presente gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., mediante una delle seguenti modalità:
  - indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art 46, del quale il concorrente intende "avvalersi". In questo caso trova applicazione l'art 89 del Codice e nello specifico il comma 1 secondo periodo in base al quale "per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste". Il progettista ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione;
  - associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice;

- associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per l'attività di progettazione non è consentito il ricorso al subappalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Vigè il divieto di sub-appalto anche per la relazione geologica.

#### 4.5.1 Requisiti di idoneità professionale

I soggetti abilitati alla progettazione devono possedere:

a) Requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263. In particolare:

- I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
  - essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
  - essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- Le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettere a) e b) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia: - organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 1) i soci; 2) gli amministratori; 3) i dipendenti; 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- Le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:

- disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:

1) laurea in ingegneria o architettura;

2) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1) i soci;

2) gli amministratori;

3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)*: Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) *(per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto)*: Iscrizione agli appositi albi professionali previsti dai vigenti ordinamenti ed abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante:

- acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

- acquisisce i dati direttamente dall'operatore economico attraverso il sistema AVCpass.

#### **4.5.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale**

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzione in possesso dell'attestazione SOA per progettazione e costruzione adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:



- a) Aver realizzato un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando per un importo pari ad almeno il doppio dell'importo dell'onorario professionale dei lavori da progettare **o, in alternativa**, Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, con efficacia per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore al 50% (cinquanta per cento) l'importo complessivo dei lavori oggetto dei servizi tecnici in appalto, ovverossia, corredata dall'impegno dell'Operatore Economico, reso sotto forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, a rinnovarla sino ad almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la stessa data. La copertura assicurativa è prodotta in conformità all'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, così come modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012 di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012.

La comprova del fatturato globale minimo di cui sopra è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredate della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- b) Aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, servizi tecnici di ingegneria e di architettura nei limiti indicati in tabella, per un importo dei lavori non inferiore a 1 (una) volta l'importo dei lavori appartenenti alle classificazioni elencate all'art. 1.1.4 del C.S.A..

CATEGORIA	ID OPERE	Grado di complessità	CORRISPONDENZE		Importo lavori	Importo requisito richiesto
			L. 143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/71		
Edilizia	E.22	1,55	I/e	I/b	4.175.981,11	4.175.981,11
Strutture	S.06	1,15	I/g IX/c	III	1.619.788,96	1.619.788,96
Impianti	IA.01	0,75	III/a	I/b	152.968,40	152.968,40
Impianti	IA.02	0,85	III/b	I/b	511.874,08	511.874,08
Impianti	IA.04	1,305	III/c	I/b	1.043.051,04	1.043.051,04

- c) Aver svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti a ciascuna categoria e classe cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad una valore di 0,40 (zero virgola quaranta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie della prestazione e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per come riepilogato nella seguente tabella:

CATEGORIA	ID OPERE	Grado di complessità	CORRISPONDENZE		Valore delle opere (A)	Importo requisito richiesto 0,40 *(A)
			L. 143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/71		
Edilizia	E.22	1,55	I/e	I/b	4.175.981,11	1.670.392,44
Strutture	S.06	1,15	I/g IX/c	III	1.619.788,96	647.915,58
Impianti	IA.01	0,75	III/a	I/b	152.968,40	61.187,36
Impianti	IA.02	0,85	III/b	I/b	511.874,08	204.749,63
Impianti	IA.04	1,305	III/c	I/b	1.043.051,04	417.220,42

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto. Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui ai precedenti punti si precisa che:

- i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In linea generale, per la qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale. Dovranno però avere un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del Decreto M.I.T. n.263 del 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Per come specificato nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono

destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, per quanto rileva ai fini della presente procedura, per la categoria Impianti si dovrà necessariamente fare riferimento alla stessa destinazione funzionale corrispondente alla prestazione professionale richiesta.

#### **4.5.3 Indicazioni relative al possesso dei requisiti per i servizi di progettazione**

##### **a) INDICAZIONI PER SOGGETTI DI CUI ALL'ART.45 DEL CODICE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE**

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante il proprio staff tecnico devono dimostrare, attraverso lo staff tecnico stesso, il possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo 4.5 e seguenti. Trovano applicazione al riguardo, in coerenza con le vigenti disposizioni del Codice e con le previsioni del bando tipo ANAC n. 3/2018 e delle linee guida ANAC n. 1, gli articoli 79 comma 7 e 92 comma 6 del DPR 207/2010.;

##### **b) CONCORRENTE CHE INDICHI ALTRI OPERATORI PER LA PROGETTAZIONE (AVVALIMENTO)**

Nel caso di concorrenti che individuino i progettisti mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice, si possono definire le seguenti ipotesi:

1. il concorrente indica un singolo operatore economico "ausiliario": in questo caso l'ausiliario dovrà possedere tutti i requisiti indicati al precedente paragrafo 4.5 e seguenti;
2. il concorrente indica un raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 comma 1 lett e) del Codice: in questo caso per il possesso dei requisiti si rinvia a quanto previsto al successivo punto "indicazioni per i sub-raggruppamenti temporanei";
3. il concorrente indica più soggetti professionali (cosiddetto avalimento frazionato): in questo caso tutti gli ausiliari devono possedere singolarmente i requisiti di cui al precedente paragrafo 4.5.1 lett a), b) e c) mentre il concorrente dimostrerà il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.5.2 lett. a) e b) cumulativamente mediante un unico contratto di avalimento. In ogni caso i soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 4.3 e dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta per l'avalimento (si rinvia a quanto previsto dal successivo paragrafo 5).

##### **c) CONCORRENTE CHE ASSOCI UN OPERATORE IN RAGGRUPPAMENTO**

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante una mandante del raggruppamento concorrente [art.46 del Codice, paragrafo 8, lett. c)] devono dimostrare, attraverso il singolo mandante (operatore economico di cui all'art 46 comma 1 lett a), b), c), d) ed f) del Codice), il possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo 4.5. Lo stesso mandante dovrà essere in possesso, come tutti gli altri componenti il raggruppamento concorrente, dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 4.3

d) **INDICAZIONI PER I SUB-RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE**

Nel caso il concorrente individui i progettisti mediante sub-raggruppamenti temporanei, avvalimento nei confronti di un raggruppamento o nel caso in cui il mandante che assume la progettazione è a sua volta un sub-raggruppamento, il sub-raggruppamento deve possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al paragrafo 4.5.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 4.5.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a). ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b). ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 4.5.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo ed all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 4.5.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo all'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui al punto 4.5.1 lett. a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, con la presentazione di un'unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti i componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 4.5.2 lett. b) deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 4.5.2 lett. b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente paragrafo 4.5.2 lettera c) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento, in quanto non frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente paragrafo 4.5.2 lettera c) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

#### e) **INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI**

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 4.5.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 4.5.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 4.5.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo ed all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale debbono essere posseduti in conformità alle previsioni di cui all'art. 47, comma 2bis del Codice.

## **5 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

**Per la categoria OS30, l'istituto dell'avvalimento non trova applicazione, ai sensi della normativa vigente.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

**Non è ammesso l'avvalimento " a cascata" dei requisiti di cui all'art.4.5.2 del presente disciplinare da parte dei soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs.50/2016, indicati dal concorrente sprovvisto di SOA per progettazione e costruzione.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Per quanto non espressamente previsto al presente punto, si rimanda al paragrafo 1.1.13.3 – Offerenti in Forma aggregata- del Capitolato Speciale d'Appalto.

## 6.SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nella misura massima prevista dalla normativa vigente.

Qualora l'impresa volesse subappaltare i lavori oggetto dell'appalto dovrà necessariamente indicare, nel DGUE, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in modo analitico e puntuale quali attività l'impresa intenda subappaltare. In assenza della indicazione di cui al presente paragrafo, o qualora la ditta si limiti genericamente ad affermare di voler subappaltare tutte le attività, non si concederà alcuna autorizzazione al subappalto.

Non è ammesso il subappalto dei servizi di progettazione, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 31 comma 8 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente Codice possono affidare in subappalto le opere e i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art.80;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

## 7. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico, a corredo dell'offerta, dovrà produrre e caricare sulla Piattaforma:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo massimo dei lavori da affidare, comprensivo degli oneri della sicurezza, e precisamente di importo pari a **€ 160.678,62**, salvo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario (*tale dichiarazione va presentata solo nel caso in cui l'impegno non sia stato dichiarato dal garante nella polizza fideiussoria o nel caso di costituzione da parte del concorrente della garanzia provvisoria in contanti,*

con bonifico, in assegni circolari). **Ai sensi della medesima disposizione normativa, tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti,**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011..

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta, necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l'Istituto Cassiere dell'Università – Credito Valtellinese S.p.A. – sul conto corrente intestato a Università degli Studi di Catania, IBAN IT 96 N 05216 16903 000008092222 – (BIC/SWIFT: **BPCVIT2S** solo per i bonifici esteri) e con indicazione nella causale del numero di **CIG 8789189C33** attribuito alla presente procedura di gara;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Università degli Studi di Catania);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018, approvato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e pubblicato nel supplemento ordinario alla GURI n. 83 del 10 aprile 2018 – Serie Generale. Pertanto, nella garanzia fideiussoria dovranno essere

espressamente previste: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva;

- 4) avere validità per **240 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 6) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante **oppure** in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante.

**La garanzia fideiussoria nonché la dichiarazione di impegno**, devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

In caso di garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, dovrà essere caricata attraverso la Piattaforma una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

**Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre, a pena di esclusione e secondo le predette modalità, la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti producendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del Sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che parteciperanno alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.



E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – ed è quindi causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 8 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 06/03/2019 nonché sul sito dell'ANAC nella sezione "*Contributi in sede di gara*" e allegano la ricevuta ai documenti di gara sulla piattaforma telematica. L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzione del Servizio Riscossione Contributi, permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità.

In particolare, il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per poter accedere al servizio occorre:

- a) essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
- b) richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- c) accedere al servizio.

Si informa che il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00. Al di fuori di queste fasce orarie potrà essere soggetto a temporanee interruzioni senza preavviso da parte dell'ANAC e non è attivo il servizio di supporto dell'Autorità mediante contact center.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, il concorrente dovrà accedere al sito internet dell'ANAC e iscriversi on line al "Servizio di Riscossione Contributi".

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 8789189C33

L'obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di RTI costituita sia nel caso di RTI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'RTI.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Università degli Studi di Catania attraverso il Sistema:

- a. in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, **copia della ricevuta**, trasmessa dal "Sistema di riscossione", **del versamento del contributo**;
- b. in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - **copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale** ai sensi del DPR 445/2000, **sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante** avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- c. in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero **copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante** avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

## 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta deve pervenire, in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005, **esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 20/09/2021** pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. **Non saranno ammesse offerte altrimenti pervenute o presentate, nemmeno in modalità cartacea o via PEC.**

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della Piattaforma.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Università degli Studi di Catania adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, anche disponendo

la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet di cui al precedente punto 2.1.

La Piattaforma prevede, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'offerta attraverso il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- **Busta 1** – *Documentazione amministrativa*;
- **Busta 2** – *Offerta tecnica*
- **Busta 3** – *Offerta economica-tempo*.

La documentazione richiesta in ciascuna delle predette Buste dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

Non sono ammesse offerte in aumento. Le offerte parziali o condizionate produrranno la nullità dell'intera offerta. E' fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. Si precisa che devono intendersi come alternative e,

quindi, inammissibili le offerte che prevedono due o più soluzioni a prezzi diversi o al medesimo prezzo. In presenza di offerte alternative l'Amministrazione Appaltante non procederà ad alcuna scelta tra le offerte formulate e considererà nulle tutte le offerte, con conseguente esclusione dalla gara dell'Offerente interessato.

Con la stessa modalità sopra descritta e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni dell'offerta già presentata. Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta trasmessa, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione dell'intera offerta già trasmessa con altra offerta completa.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dell'**offerta** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla Piattaforma che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**offerta** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati in Piattaforma e quelli riportati nella documentazione prodotta in **offerta**.

Si precisa che, prima dell'invio, i file che compongono l'offerta devono essere tutti convertiti in **formato PDF/A**.

e firmati digitalmente. La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Piattaforma e dell'Università degli Studi di Catania, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Pertanto, sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato arrivo dell'offerta medesima.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella busta pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti nella Piattaforma, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/ConSORZI sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sugli indirizzi internet di cui al medesimo paragrafo. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

## **10. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione degli elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, versamento ANAC, se dovuto) sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – affinché siano rese e integrate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 11. CONTENUTO DELLA BUSTA "1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Il concorrente dovrà caricare nella Piattaforma – "Busta 1 – Documentazione amministrativa" – la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione;
2. Domanda di partecipazione per la progettazione esecutiva;
3. Documento di attestazione assolvimento imposta di bollo;
4. DGUE - Documento di gara unico europeo, di seguito denominato anche solo DGUE;
5. Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice e documentazione a corredo (dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse affidatario e l'eventuale documentazione a comprova del diritto alle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016);
6. Documento attestante la registrazione di ciascun O.E. al Sistema AVCPass (PassOE);
7. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC;
8. Dichiarazione antimafia;
9. Patto di integrità;
10. Schema di accordo quadro;
11. Procura (eventuale);

12. DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa ausiliaria/progettista ausiliario (eventuale);
13. Annesso n. 1 al DGUE, solo per le imprese ausiliarie, comprensivo della dichiarazione di avalimento (eventuale);
14. PassOE dell'ausiliaria (eventuale);
15. Documentazione relativa all'avalimento (eventuale);
16. Atti relativi a R.T.I o Consorzi (eventuale).

#### 11.1 Domanda di partecipazione- All.n.1 e 2

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione** dalla procedura, redigere e caricare nella Piattaforma le dichiarazioni (contenenti, tra le altre, anche le dichiarazioni integrative al DGUE) conformi ai modelli:

- 1) **Allegato n. 1 denominato "Domanda di partecipazione"**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La "Domanda di partecipazione" è redatta in bollo e dovrà, **a pena di esclusione dalla procedura**, essere prodotta e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa. In particolare, essa dovrà essere predisposta e sottoscritta:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- nel caso di R.T.I. e Consorzi ordinari costituiti/costituendi, da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o il Consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi, **solo dalla mandataria capogruppo**;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, **dal consorzio medesimo**;
- nel caso di Aggregazioni di rete, **dall'organo comune/mandataria**.

In caso di firma da parte di un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura **oppure**, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La copia conforme all'originale della procura o la dichiarazione sostitutiva dovrà essere caricata nell'apposita sezione della Piattaforma.

La suddetta "Domanda di partecipazione" contiene, tra le altre, le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- a. la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e relativi dati (es. domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica non certificata, etc., ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- b. indicazione delle posizioni INPS, INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c. dichiarazione relativa all'iscrizione nella Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve essere attinente all'oggetto della presente procedura di gara;
- d. Dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
- e. **nel caso di imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice costituendi** dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- f. **per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list",** dichiarazione di possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- g. **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- h. **per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,** indicazione ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dei seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare \_\_\_\_ rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- i. dichiarazione contenente i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc*) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicazione della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- j. dichiarazione circa il possesso del requisito speciale;
- k. **dichiarazione circa il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale** il concorrente dovrà specificare come intende eseguire il servizio di progettazione esecutiva:

- con staff proprio (nel caso sia in possesso di SOA per costruzione e progettazione);
- mediante **indicazione** di uno dei soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- mediante **associazione** di uno dei soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Tale dichiarazione dovrà essere dettagliata nell'Allegato n.2- "Domanda di partecipazione per la progettazione esecutiva", da produrre e sottoscrivere digitalmente, a pena di esclusione dalla procedura.**

- l. dichiarazione ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 7 del Codice ed in particolare che con riferimento alla presente gara, l'operatore economico non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
- m. dichiarazione circa la remuneratività dell'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- n. indicazione dei seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- o. dichiarazione di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati, impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi contenuto;
- p. dichiarazione di aver giudicato le prestazioni realizzabili entro i tempi indicati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- q. di aver preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- r. dichiarazione di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (ai sensi dell'art. 2, comma 3) pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 04.06.2013, dal codice di comportamento e dal codice etico dell'Università degli Studi di Catania, emanati con Decreto rettorale n. 1166 del 08/04/2021 e- accessibili al link <http://www.unict.it/content/atti-generalis> - nonché di essere consapevole che la violazione degli obblighi di cui ai richiamati codici, può costituire causa di risoluzione di contratto;
- s. dichiarazione di impegnarsi ad attuare l'osservanza delle norme che qui si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.), all'igiene sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori;
- t. *(eventuale solo nel caso in cui la garanzia provvisoria venga rilasciata in contanti)* dichiarazione che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita in contante, il relativo versamento venga effettuato sul conto corrente bancario IBAN \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_;



- u. dichiarazione di adibire all'esecuzione dei lavori solo lavoratori regolarmente assunti, di tenere conto nell'esecuzione dei lavori degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. applicabile, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località ove viene eseguito il servizio; di impegnarsi, inoltre, a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e che venga successivamente stipulato per la categoria; di impegnarsi ai suddetti obblighi anche nel caso di mancata adesione ad associazioni sindacali o di recesso da esse;
- v. dichiarazione circa l'impegno ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere a tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
- w. dichiarazione di accettazione del Foro competente di Catania per qualsivoglia controversia innanzi al giudice ordinario e/o amministrativo;
- x. attestazione di essere informato che il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

2) **Allegato n.2 denominato "Domanda di partecipazione per la progettazione esecutiva"**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La "Domanda di partecipazione" è redatta in bollo e dovrà, **a pena di esclusione dalla procedura, essere prodotta e sottoscritta con firma digitale** dal soggetto di cui all'art. 46 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., avente i poteri necessari per l'impegno giuridicamente vincolante.

In particolare, essa dovrà essere predisposta e sottoscritta:

- in caso di liberi professionisti singoli o associati (art. 46, comma 1 lett. a) e d), del Codice), dal singolo professionista o da tutti i professionisti associati;
- in tutti i casi di società (art 46 comma 1 lett b) e c) del Codice) dal legale rappresentante;
- in caso di raggruppamenti temporanei (art. 46 comma 1, lett. e, del Codice), da tutti i professionisti riuniti ovvero dai legali rappresentanti delle società riunite;
- in caso di consorzi stabili (art. 90, comma 1, lett. f, del Codice), da tutti i legali rappresentanti delle società consorziate
- in caso di professionisti appartenenti allo staff tecnico dell'operatore economico avente attestazione SOA per progettazione e costruzione, dal legale rappresentante dell'operatore economico

La suddetta "Domanda di partecipazione per la progettazione esecutiva" contiene, tra le altre, le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- a. l'impresa concorrente per la quale il soggetto eseguirà la progettazione esecutiva;
- b. il tipo di rapporto giuridico intercorrente con l'impresa concorrente;
- c. il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
- d. il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

## 11.2 Imposta di bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- i. dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- ii. dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: **Università degli Studi di Catania - P.zza Università, 2 – Catania, C.F./P.IVA 02772010878**);
- iii. del codice ufficio o ente (campo 6: **TXN**);
- iv. del codice tributo (campo 11: **456T**);
- v. della identificazione della gara (campo 10: anno 2021 numero: **CIG 8789189C33**);
- vi. della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo").

In alternativa, il concorrente potrà eseguire un versamento tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno, che dovrà essere apposto sulla domanda di partecipazione previo annullamento.

Si precisa che il bollo:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi, è dovuto **solo dalla mandataria capogruppo**;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, è dovuto **dal consorzio medesimo**;
- nel caso di Aggregazioni di rete, è dovuto **dall'organo comune/mandataria**.

Nel caso di pagamento dell'imposta di bollo tramite F23, il concorrente dovrà caricare nella Piattaforma **copia informatica dell'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo (F23)**.

Le offerte non in regola con il bollo verranno considerate valide ai fini della gara, ma saranno trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e l'applicazione delle eventuali pene pecuniarie previste dalla legge (art. 19, 25 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 642 e successive modifiche).

## 11.3 Documento di gara unico europeo

In attuazione di quanto previsto dal Codice (art. 85, comma 1) e secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara in oggetto devono compilare il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE, (**Allegato n. 4**), in formato elettronico, reperibile al sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>. La completa ed esatta compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consente al concorrente di assolvere alle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine alla sussistenza dei requisiti generali (art. 80 del Codice degli Appalti) e dei requisiti speciali (art. 83 del Codice). :

Con riferimento alla procedura in oggetto, ai fini della compilazione del DGUE, l'operatore economico concorrente dovrà collegarsi al sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> accedere come operatore economico, al passaggio successivo selezionare "importare un DGUE" e infine caricare sul sistema (cliccando sul tasto "sfoglia") il file ESPD Request in formato **xml**, allegato alla documentazione di gara. A questo punto, cliccando sul pulsante "Avanti", comparirà il DGUE precompilato da questa stazione appaltante che l'operatore economico potrà compilare con i relativi dati. Completata la compilazione, l'operatore economico dovrà salvare il DGUE nei due formati xml e pdf.

Il DGUE nel formato pdf, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal

legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura. In caso di firma da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nella C.C.I.A.A., dovrà essere caricata la pertinente procura nell'apposita sezione della Piattaforma.

Il DGUE, compilato e sottoscritto, dovrà essere caricato nella piattaforma.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a. non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
- b. soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice concernenti i requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali eventualmente richiesti.

Il DGUE fornisce, inoltre: le informazioni rilevanti richieste dall'Amministrazione e le informazioni di cui sopra relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del Codice; indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il concorrente che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione (ossia non ricorre all'istituto dell'avvalimento previsto dal Codice) deve compilare e caricare nella Piattaforma un solo DGUE.

Il concorrente che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento (cd. avvalimento, se consentito) sulle capacità di uno o più soggetti deve assicurarsi **che ciascuno dei soggetti interessati compili un DGUE distinto** riportante le relative informazioni pertinenti. I DGUE così predisposti devono essere caricati nella Piattaforma dal concorrente nella "Busta 1 – Documentazione Amministrativa".

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

**Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:**

Compilato a cura della Stazione appaltante.

**Parte II. Informazioni sull'operatore economico:**

Compilato a cura del concorrente per le parti applicabili.

Riguardo la **Sez. A** si precisa che:

- la presente procedura **non si riferisce** ad un appalto riservato;
- le informazioni relative all'eventuale iscrizione del concorrente in elenchi ufficiali o al possesso di certificazioni equivalente si riferiscono alle previsioni degli artt. 84, 90 e 134 del Codice, **non applicabili alla presente procedura**;
- la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dall'Università degli Studi di Catania per i soli concorrenti italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato dall'Università degli Studi di Catania tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.AC., **pertanto per gli operatori economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. A della Parte II è NO**;
- laddove richiesto l'indirizzo e-mail, l'operatore economico, qualora ne sia in possesso, dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in luogo dell'indirizzo e-mail ordinario.

La **Sez. B** deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per il concorrente. Qualora la documentazione di gara debba essere firmata da due o più rappresentanti del concorrente, aggiungere e compilare tante Sez. B quanti sono i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti del concorrente ai fini della presente procedura.

La **Sez. C** deve essere compilata nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento (eventuale).

L'operatore economico, per ciascuna ausiliaria, dovrà caricare nella Piattaforma:

1. il **DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie** firmato digitalmente dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI
2. **l'Annesso n. 1 al DGUE, solo per le imprese ausiliarie;**
3. **PASSOE dell'ausiliaria (eventuale).**

La **Sez. D** deve essere compilata nel caso in cui il concorrente intenda affidare parte dei lavori in subappalto. Si precisa che l'operatore economico, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, dovrà indicare la quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III. Motivi di esclusione**

L'operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste di cui al precedente punto 4.3. del presente disciplinare.

### **Parte IV. Criteri di selezione:**

L'operatore economico dichiara che soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti. Per le note di chiarimento ai requisiti da dichiarare si rimanda all'art.n.1.1.9 del C.S.A..

### **Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati:**

(Omesso in quanto non pertinente)

### **Parte VI. Dichiarazioni finali.**

L'operatore economico dichiara che le informazioni riportate nelle parti compilate sono veritiere e corrette e di essere consapevole delle conseguenze di false dichiarazioni.

### **Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

\*\*\*\*\*

Si precisa, altresì, che la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente **per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice** (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).

Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 08/11/2017 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE" pubblicato sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa, infine, che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.

Nel DGUE parte III, pertanto, il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come sopra individuati, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

\*\*\*\*\*

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 83, co. 9, del Codice.

#### 11.4 Documentazione a corredo

Il concorrente dovrà caricare nella Piattaforma la seguente documentazione a corredo, sottoscritta digitalmente:

- a) Domanda di partecipazione
- b) Domanda di partecipazione per la progettazione esecutiva
- c) Imposta di bollo
- d) DGUE, compilato secondo quanto previsto al p.11.3;
- e) Annesso n.1 al Documento di gara Unico Europeo-DGUE (solo per le imprese ausiliarie comprensivo di dichiarazione di avvalimento);
- f) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (solo nel caso in cui tale impegno non sia stata dichiarato dal garante nella polizza fideiussoria o nel caso di costituzione da parte del concorrente della garanzia provvisoria in contanti, con bonifico, in assegni circolari).

**Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, nell'apposita sezione, unitamente alla garanzia, anche la copia informatica della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura;**

- g) documento attestante la registrazione di ciascun O.E. al Sistema AVCPass ( PassOE) di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.

Si precisa, altresì, che in caso di partecipazione plurima (RTI costituiti/costituendi) il PassOE deve essere firmato digitalmente da tutte le raggruppate/raggruppande prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, se consentito, ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

**Si precisa che, ai soli fini della creazione del PassOE in caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandatario in RTI".**

- h) Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC;
- i) Dichiarazione antimafia;
- j) Patto di integrità dell'Università degli Studi di Catania sottoscritto digitalmente;
- k) eventuali procure: copia informatica, con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile, salvo che gli stessi non siano già attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese.

## **12. CONTENUTA DELLA BUSTA "2"- OFFERTA TECNICA**

Con riferimento alla presente procedura il concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare sulla piattaforma l'offerta tecnica.

L'offerta tecnica, prodotta in un unico file, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, così come meglio precisato al successivo paragrafo 14.2..

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 11.1.

### 13. CONTENUTO DELLA BUSTA "3" – "OFFERTA ECONOMICA-TEMPO

Con riferimento alla presente procedura il concorrente, a pena di esclusione, dovrà generare e caricare l'Offerta economica, contenente anche l'offerta Tempo "attraverso il sistema nella sezione "Busta Offerta Economica ", indicando:

- il ribasso percentuale unico, nell'apposito campo, espresso in cifre (fino alla terza decimale) e in lettere, sull'importo posto a base di gara. Le eventuali offerte contenenti un numero diverso di cifre decimali saranno arrotondate alla terza cifra decimale;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10 del codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art.95 comma 10 del codice.
- la riduzione percentuale del numero di giorni di progettazione ed esecuzione dei lavori offerti (offerta tempo) rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante (che risulteranno individuati di volta in volta in base ai singoli contratti applicativi). La riduzione dei giorni di esecuzione offerti non può essere superiore al 25% del tempo di esecuzione previsto dalla stazione appaltante. Per indicare tale riduzione, l'operatore economico dovrà inserire un numero intero, che la Stazione Appaltante intenderà come percentuale (a titolo meramente esemplificativo, inserendo il numero "10", si intenderà "10%").

I valori inseriti a Sistema verranno automaticamente recepiti in una dichiarazione generata dal Sistema in formato pdf, denominata "Scheda – Componente economica".

Tutte le Clausole riportate nella suddetta dichiarazione di offerta economica-tempo, generata automaticamente dal Sistema, si intendono integralmente accettate dal concorrente e non possono in alcun modo dallo stesso essere modificate. In particolare il concorrente dichiara, tra l'altro, di accettare:

- L'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione della medesima, che dovrà essere prorogato a richiesta dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui nel termine indicato non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- Che l'offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante/ Ente committente.

La suddetta dichiarazione denominata "Offerta Economica-tempo" dovrà essere:

1. Scaricata e salvata sul proprio PC dal concorrente;
2. A pena di esclusione, sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 11.1
3. Caricata nell'apposita sezione del Sistema denominata "Offerta Economica-tempo".  
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

#### 14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA E CALCOLO DEL PUNTEGGIO. CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA-TEMPO. CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO.

##### 14.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica-tempo sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio
Offerta tecnica	70
Offerta economica	20
Offerta tempo	10
<b>Totale</b>	<b>100</b>

Pertanto, per l'individuazione della migliore offerta si procederà a sommare, per ogni concorrente, i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e nell'offerta tempo, ottenendo così la graduatoria delle offerte presentate.

##### 14.2 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA E CALCOLO DEL PUNTEGGIO

L'operatore economico nella sezione "Offerta" della piattaforma telematica dovrà inserire la documentazione di seguito elencata, in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato.

Nel caso di documenti analogici (cartacei), essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante o soggetto legittimato.

Il tutto deve avvenire nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

L'"Offerta tecnica", dovrà contenere esclusivamente le informazioni richieste per la valutazione tecnica, come di seguito specificate, omettendo qualunque elemento di natura economica che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, i contenuti dell'offerta economica, tale da comprometterne la segretezza.



In particolare, all'interno dell'offerta devono essere individuati i seguenti elementi di valutazione:

n.	Parametri e Sub Parametri	Sub-pesi	pesi
1	<b>Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell'offerta): desunta da un progetto analogo a quello in gara e da un intervento realizzato dall'offerente</b>		10
	Parametro suddiviso in sub-parametri e sub-pesi come segue:		
	1.a	Valutazione di un progetto ritenuto assimilabile a quello posto a base di gara (o ritenuto dall'operatore economico più rappresentativo) in termini di contenuti progettuali e di tipologia, con riferimento alla categoria e ID delle opere e al grado di complessità, come previsti nel presente disciplinare	5
1.b	Valutazione di un intervento di lavori realizzati ritenuto assimilabile a quello posto a base di gara (o ritenuto dall'operatore economico più rappresentativo) in termini di contenuti progettuali e di tipologia, con riferimento alla categoria e ID delle opere e al grado di complessità, come previsti nel presente disciplinare	5	
2	Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche): <b>Illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione</b>		28
	Parametro suddiviso in sub-parametri e sub-pesi come segue:		
	2.a	Proposte metodologiche che a parere del concorrente caratterizzano il progetto esecutivo ed i lavori utili al perseguimento degli obiettivi propri all'oggetto del contratto	6
	2.b	Idoneità ed adeguatezza delle struttura tecnica che il concorrente intende adottare per la progettazione esecutiva dell'opera in questione, in termini di specializzazione, professionalità ed esperienza dei tecnici dedicati alla progettazione esecutiva, in riferimento agli aspetti strutturali, architettonici, impiantistici, energetici ed ambientali	4
	2.c	Modalità di esecuzione dei lavori: saranno oggetto di valutazione i seguenti aspetti: la struttura tecnica operativa e la relativa organizzazione che l'offerente si impegna ad impiegare per lo svolgimento di ogni singolo contratto applicativo; il numero minimo di tecnici qualificati che l'offerente si impegna ad impiegare per lo svolgimento di ogni contratto applicativo (minimo tre tecnici qualificati); il numero minimo di squadre operative (composte almeno da 6 operai) che l'offerente si impegna a impiegare per lo svolgimento di ogni singolo contratto applicativo (minimo quattro squadre); le risorse umane aggiuntive da eventualmente dedicare alla risoluzione di particolari necessità	12
2.d	Descrizione del piano di gestione e manutenzione dell'opera da eseguire sia in condizioni di eventi meteorologici ordinari che in condizioni di eventi straordinari	6	
3	<b>Relazione delle proposte migliorative</b>		32
	Parametro suddiviso in sub-parametri e sub-pesi come segue:		
3.a	Qualità e quantità degli approfondimenti, delle indagini e degli studi specialistici di tipo ingegneristico (con specifico riferimento alle tecniche di adeguamento sismico di edifici esistenti), architettonico, bioclimatico, fluidodinamico (analisi CFD per le soluzioni tecnologiche delle facciate),	15	

	energetico, impiantistico e geognostico (con specifico riferimento alla determinazione della risposta sismica locale) utili all'implementazione della progettazione esecutiva		
3.b	Migliorie nei materiali da utilizzare anche in termini di sostenibilità ambientale e avendo come parametro il superamento dei Criteri Ambientali Minimi)	6	
3.c	Migliorie nelle tecnologie da utilizzare anche in termini di sostenibilità ambientale e avendo come parametro il superamento dei Criteri Ambientali Minimi)	4	
3.d	Modalità di esecuzione innovative in termini di soluzioni di ingegneria ecosostenibili complementari che comportino, ad esempio, la riduzione degli impatti ambientali e/o dei costi di manutenzione dell'opera, il miglioramento delle condizioni di pericolosità sismica, l'utilizzo di materiali ecologici al fine di permettere lo smontaggio e il migliore riciclo degli stessi	5	
3.e	Possesso di qualificazioni e/o certificazioni in ambito energetico e/o ambientale in corso di validità, secondo le norme ISO o di gestione energetiche e/o ambientali (europee o internazionali), certificate da organismi di valutazione della conformità (a puro titolo di esempio: certificazioni e/o marchi: ISO 9000-qualità, ISO 14001-ambiente o EMAS o Ecolabel UE, ISO 50001-gestione energia, UNI 11352 ESC-servizi energetici, ISO 14064-Fgas, ISO 14067- carbon footprint, ISO 27001- sicurezza informazioni, OHSAS 18001- sicurezza/salute lavoratori o rating di legalità o social accountability 8000, etc.....)	2	
SOMMA DEI PESI DELL'OFFERTA TECNICA			70

Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 1.1.12 del C.S.A. che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta Tecnica, gli elementi di valutazione hanno i seguenti contenuti:

1) quanto all'elemento numero 1:

- una documentazione grafica (laddove per grafica si viene a intendere elaborazione con disegni tecnici, fotografie, fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'offerente, anche combinate tra di loro), di un intervento analogo a quello in gara e che l'offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, sotto i diversi profili dei sub-elementi che lo compongono;
- una relazione descrittiva dell'intervento scelto dal concorrente, che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le rappresentazioni grafiche su citate, con l'indicazione:
  - (i) dei contenuti valorizzati nell'intervento sotto il profilo delle soluzioni architettoniche, ingegneristiche, impiantistiche e geologiche adottate;
  - (ii) dei contenuti valorizzati nell'intervento sotto i profili attinenti all'opera da realizzare e della valorizzazione delle competenze multidisciplinari espresse nell'intervento;
  - (iii) dell'analogia con l'intervento oggetto della prestazione, costituita dalla riconducibilità oggettiva alla Classificazione di cui al punto 1.1.4 del C.S.A., integrata con le caratteristiche oggettive di riqualificazione architettonica, consolidamento sismico, riqualificazione energetica e adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti;

(iv) dello stato di attuazione dell'intervento (lavoro in fase di progettazione, concluso, collaudato, ecc.) e l'indicazione dei professionisti e delle ditte che hanno partecipato alla realizzazione e del loro livello di responsabilità (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);

Le richieste di cui ai punti precedenti si riferiscono sia al sub-elemento 1.a e sia al sub-elemento 1.b e quindi i contenuti della documentazione richiesta devono essere prodotti rispettivamente per il sub-elemento 1.a e per il sub-elemento 1.b.

2) quanto all'elemento numero 2:

- il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali lo stesso intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare nonché i diversi adempimenti che le caratterizzano;
- la relazione deve essere distinta per capitoli ed eventualmente in paragrafi separati per ciascun sub-elemento che si intende illustrare;
- l'illustrazione dell'organizzazione del servizio deve essere integrata in forma sintetica dai profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dello stesso, il loro grado o livello di impiego e di impegno, purché siano nella disponibilità dell'offerente secondo quanto dichiarato nella documentazione amministrativa;
- le modalità di esecuzione ed i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli attualmente disponibili in capo all'offerente e che lo stesso si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare.

3) quanto all'elemento numero 3:

il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità:

- le proposte migliorative finalizzate ad un approfondimento qualitativo e quantitativo di tutte le indagini, degli studi specialistici e degli approfondimenti di tipo ingegneristico, architettonico, impiantistico e geognostico utili al miglioramento della progettazione, al controllo in fase di realizzazione dell'opera;
- una sintesi descrittiva delle migliorie proponibili dall'offerente riferite ai materiali che verranno utilizzati, alle tecnologie e/o metodi innovativi adottati ed alle modalità di esecuzione finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali, dei costi di manutenzione ed al miglioramento delle condizioni di 'ecosostenibilità' dell'intervento;
- le eventuali soluzioni alternative di ingegneria ed architettura ecosostenibili complementari, sotto i diversi profili della compatibilità, del risparmio di risorse in fase di attuazione e nel ciclo di vita utile dell'intervento oggetto dei servizi da affidare;

L'offerta tecnica deve essere costituita come segue:

1) quanto all'elemento numero 1, per ciascun sub criterio:

- per la documentazione grafica, un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure di 6 (sei) schede in formato A4, su una sola facciata; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;

- per la relazione descrittiva dell'intervento, un numero massimo di 5 (cinque) cartelle;

2) quanto agli elementi numero 2 e 3:

- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4, su una sola facciata;

- per la relazione tecnica illustrativa e per la relazione delle proposte migliorative un numero massimo di 20 (venti) cartelle per ogni relazione;

il numero delle schede e delle cartelle di cui ai precedenti punti costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta Tecnica. Il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma sarà valutato negativamente nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi agli elementi 2 e 3, con una detrazione di 0.2 punto per ogni scheda A4, o cartella, in eccedenza rispetto al numero massimo indicato, e di 0,5 punto per ogni scheda A3 in eccedenza rispetto al numero massimo indicato.

#### Condizioni dell'Offerta Tecnica

in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'offerente su ogni scheda;
- le relazioni devono essere numerate con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», e sottoscritte dall'offerente;
- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati.

per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegati alle relazioni e la documentazione fotografica.

-dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica e dell'Offerta Tempi di esecuzione;

-nel caso in cui l'Offerta Tecnica, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni.

#### L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca.

Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni, si invitano gli operatori economici a:

- utilizzare l'estensione pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel formato ridotto, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
- caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta (per come indicato all'articolo precedente).

La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 1.1.11 del C.S.A. (con particolare riferimento alla tabella riportante gli elementi ed i sub elementi di valutazione);
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.

Ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:

- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti a contenuto vincolante di ANAC o di altre autorità, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 1.1.11 del C.S.A., a prescindere dal loro valore intrinseco.

Valutazione dell'offerta tecnica:

a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che costituisce il relativo coefficiente definitivo del sub-elemento;

b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione del sub-elemento) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto nell'apposita tabella di cui al all'articolo 1.1.11 del C.S.A.;

c) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione dell'elemento) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera b), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;

d) all'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono.

Punteggio finale e soglia di sbarramento della «Offerta Tecnica»:

**Una volta attribuito all'Offerta tecnica il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono di cui alla lettera d) il sistema procede all'applicazione della soglia di sbarramento escludente stabilita pari a 30 (sull'intero di 70); pertanto, se l'Offerta tecnica ottiene un punteggio**

inferiore alla predetta soglia di sbarramento (stabilita pari a 30 sull'intero di 70) , è esclusa e non si procede all'apertura della Busta dell'Offerta economica e dell'Offerta Tempi di esecuzione.

#### 14.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

L'offerta economica (peso 20) dovrà indicare (in cifre e in lettere) l'importo offerto e il ribasso unico percentuale da applicare a corpo sul prezzo posto a base di gara.

L'Offerta tempi di esecuzione (peso 10), espressa con un numero intero, dovrà indicare la riduzione percentuale del termine di esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori rispetto a quelli stimati dalla Stazione Appaltante.

Dovranno, altresì, essere indicati i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 anche se pari a zero.

Si precisa quanto segue:

**Il ribasso percentuale offerto sarà applicato di volta in volta ai singoli contratti applicativi.**

L'importo corrisposto per la progettazione si intenderà remunerativo di tutte le attività relative alla progettazione esecutiva (comprensiva di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa).

La dichiarazione di offerta avrà validità ed efficacia per 240 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'offerta tempi di esecuzione deve contenere la riduzione percentuale del numero di giorni di progettazione ed esecuzione dei lavori offerti rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante (che risulteranno individuati di volta in volta in base ai singoli contratti applicativi). La riduzione dei giorni di esecuzione offerti non può essere superiore al 25% del tempo di esecuzione previsto dalla stazione appaltante. Per indicare tale riduzione, l'operatore economico dovrà inserire un numero intero, che la Stazione Appaltante intenderà come percentuale (a titolo meramente esemplificativo, inserendo il numero "10", si intenderà "10%").

##### Dettagli Offerta di prezzo

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:

il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate con arrotondamento, mentre eventuali cifre in meno sono sostituite con l'equivalente numero di zeri.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice:

a) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;

b) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

##### Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:

- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la stazione Appaltante) sono rettificati utilizzando l'elevazione a potenza con l'esponente 0,50 del rapporto tra l'offerta in esame e l'offerta migliore;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula non lineare:

dove:	$C_i = (R_i / R_{max})^{0,50}$
Ci	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
Ri	è il ribasso offerto dall'i-esimo concorrente;
Rmax	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti

Il punteggio assegnato all'offerta economica dell'i-esimo concorrente risulta pari a  $C_i \times 20$

#### Criteria di valutazione della «Offerta Tempi di esecuzione»

- Il concorrente potrà offrire una riduzione (percentuale) dei tempi contrattuali della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori stabiliti dalla stazione appaltante di volta in volta per ogni singolo contratto applicativo;
  - la valutazione avviene attribuendo un coefficiente come segue:
    - è attribuito il coefficiente uno alla riduzione percentuale di tempo massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante e comunque non superiore al 25%);
    - i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la stazione Appaltante) sono rettificati utilizzando un'interpolazione lineare;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

dove:	$D_i = (P_{min} / P_i)$
Di	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta tempo, variabile da zero a uno;
Pmin	Percentuale di riduzione massima del tempo di esecuzione corrispondente (comunque non superiore al 25%) al tempo minimo di esecuzione tra quelli di tutti i concorrenti;
Pi	Percentuale di riduzione del tempo di esecuzione offerto dell'i-esimo concorrente

Il punteggio assegnato all'offerta tempi di esecuzione dell'i-esimo concorrente risulta pari a  $D_i \times 10$

#### **14.4 CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO**

Per l'individuazione della migliore offerta si procederà a sommare, per ogni concorrente, i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e nell'offerta tempo, ottenendo così la graduatoria delle offerte presentate.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Università si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Università si riserva altresì:

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida, ai sensi dell’art. 69 R.D. n. 827/1924, e congrua a sua discrezione;
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

## 15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'apertura delle buste è fissata per il giorno **23/09/2021** alle ore **10:00**.

### 15.1 SEGGIO DI GARA- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate sulla piattaforma medesima in modo segreto.

Tutte le sedute di gara avverranno alla presenza dell’Ufficiale Rogante. Di tali sedute ogni concorrente potrà avere conoscenza collegandosi da remoto alla piattaforma tramite propria infrastruttura informatica.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **23/09/2021** con inizio alle ore 10:00, da un seggio di gara, appositamente nominato, che procederà attraverso la piattaforma Ubuy allo svolgimento delle seguenti attività:

- a. la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b. successivamente procederà attraverso la piattaforma all’apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre, le Offerte tecniche e le Offerte economiche-tempo resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’Ufficio, né al Seggio di gara, né all’Università degli Studi di Catania, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e l’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
- c. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10;
- e. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla comunicazione ai concorrenti attraverso la piattaforma.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Sistema **almeno n. 1 giorno** prima della data fissata.

Si precisa che tutti i lavori del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, compresi quelli relativi all’apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche, si svolgeranno in modalità telematica, dandone atto in maniera puntuale nella seduta di riferimento.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti,



in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa, altresì, che la Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del Sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **15.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE-APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE- TEMPO**

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R.n.9 del 04/01/2016 e ss.mm.ii., salva la diretta applicabilità di norme e di principi previsti dal Codice dei Contratti o da altre disposizioni all'uopo rilevanti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La Commissione giudicatrice, nella data comunicata ai concorrenti ammessi tramite la piattaforma, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione procederà, in data preventivamente comunicata tramite la piattaforma ai concorrenti, all'apertura delle Offerte economiche-tempo.

Nella medesima seduta, la Commissione renderà noti:

- a. i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c. in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche-tempo, i ribassi percentuali offerti e la riduzione percentuale del termine di esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la Commissione individua le offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice. In questo caso e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta di gara dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 16.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche-tempo, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al R.U.P. - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica- tempo dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o il tempo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato non avere la qualificazione necessaria o essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **16 VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA**

L'eventuale verifica dell'offerta anormalmente bassa sarà a cura del RUP, eventualmente coadiuvato dalla Commissione giudicatrice, che ne valuterà la congruità, richiedendo per iscritto all'operatore economico la presentazione di una relazione contenente le spiegazioni sulle componenti specifiche dell'offerta anomala. A tal fine, il RUP assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta ed esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'operatore economico e, qualora non le ritenesse sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

In mancanza dei richiesti chiarimenti o qualora gli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, insufficienti il RUP esclude l'operatore economico.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente supportato dalla Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. In particolare, sarà chiesto all'operatore economico interessato l'analisi dei costi e degli altri elementi giustificativi del prezzo offerto. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, anche da remoto, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 17.

## **17 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. All'esito delle operazioni di cui sopra saranno trasmessi al RUP tutti gli atti e documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
3. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto, eventualmente dopo aver provveduto allo scorrimento di cui al successivo p. 8).
4. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del Sistema AVCpass.
5. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'Accordo Quadro.
6. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
7. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

8. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria medesima
9. La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
10. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
11. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
12. Per la stipula del contratto si applica la disposizione di cui all'art.32 del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
13. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
14. All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
15. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
16. Nel caso di subappalto si applica quanto previsto nell'art. 105 del Codice.

Il presente disciplinare di gara sostituisce o modifica eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) ammontanti a circa € 5.000,00, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Università degli Studi di Catania si riserva il diritto di:

- e. non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Codice;

- f. sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- g. non stipulare motivatamente l'Accordo quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

## **18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL'INTERPRETAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania.

## **19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

## **20 ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questa Amministrazione, quindi comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati

## **21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è l'Ing. Giovanni Luca Iacona dell'Area Tecnica, via A. Di Sangiuliano, 257 – 95131 Catania – e-mail: giovanni.iacona@unict.it.

Il Direttore Generale  
(Prof. Giovanni La Via)